


CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO

Approvato con deliberazione n° 52 adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale) nella seduta del 26.04.2017

Città di Amantea (Provincia di Cosenza)	
Pubblicazione all'Albo Pretorio	
N° Reg.	<u>276</u>
Dal	<u>9</u> MAG. 2017
Al	<u>8</u> GIU. 2017



REGOLAMENTO CONTROLLO ANALOGO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di indirizzo, vigilanza e controllo esercitate dal Comune di Amantea nei confronti delle proprie Società Partecipate non quotate sia a capitale interamente pubblico (modello di gestione in *house providing*) sia sulle altre Società e Organismi partecipati, in base a quanto disposto dall'art. 147 *quater*, D.lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale, dall'ordinamento comunitario e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;
2. Le Società Partecipate rappresentano un "comparto" amministrativo dell'Ente Comunale a cui sono attribuite attività finalizzate al perseguimento di migliori livelli di efficienza, efficacia ed economicità nell'interesse pubblico, ai sensi di quanto stabilito dalla Legge n.241/1990 e nel rispetto del principio di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa sancito dall'articolo 97 della Costituzione;
3. A tale fine il Comune di Amantea, in attuazione del vigente regolamento per la disciplina dei controlli interni, definisce un sistema di controlli sulle società non quotate cui partecipa allo scopo di verificarne l'efficacia, l'efficienza, l'economicità e la corretta e coerente gestione rispetto alle linee strategiche stabilite dall'Amministrazione Comunale;
4. Il presente Regolamento è rivolto a disciplinare l'attività di vigilanza e controllo analogo, individuale e congiunto, a quella svolta istituzionalmente dall'Ente riguardo alle attività dei propri uffici in particolare:
 - a) le procedure volte alla definizione e assegnazione degli indirizzi e degli obiettivi cui devono tendere le società partecipate dall'Ente, nonché all'attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta l'individuazione e l'analisi degli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e l'individuazione delle opportune azioni correttive;
 - b) la costituzione e l'organizzazione di un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti economico-finanziari tra l'ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, delineando la tipologia di informazioni che gli organi societari sono tenuti a fornire all'Amministrazione per il monitoraggio periodico;
 - c) ~~le norme di comportamento rivolte ai rappresentanti del Comune all'interno degli organi~~ delle società partecipate;
 - d) le procedure e regole omogenee ed uniformi a cui le società dovranno attenersi nel rispetto delle finalità specificatamente indicate nel presente Regolamento.
5. Rimangono salve tutte le forme di controllo e di monitoraggio previste negli Statuti delle Società Partecipate, nonché da altri Regolamenti Comunali, in particolare il Regolamento sul Sistema dei controlli interni e il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
6. Il sistema di controllo analogo sulle attività poste in essere dalle Società Partecipate è effettuato:
 - in forma individuale da una Unità Organizzativa appositamente istituita, così come specificato al successivo art. 14 del presente Regolamento, denominato "Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo";
 - in forma congiunta dal Comitato di indirizzo strategico e di controllo così come specificato nei successivi artt.18 e 19 e nel rispetto delle previsioni normative di cui all'art.5 comma 5 del d.lgs. 50/2016
7. In particolare, il Controllo Analogo tende a garantire la rispondenza dell'azione amministrativa inerente la produzione e l'erogazione dei servizi pubblici ai principi

costituzionali, normativi e statutari, nell'ottica del perseguimento dell'interesse pubblico generale e del conseguimento dei livelli attesi di qualità dei servizi;

8. Per l'applicazione del Controllo Analogo:

- a) lo Statuto delle Società non deve consentire l'ingresso nel capitale sociale di soggetti privati;
- b) le decisioni strategiche devono essere sottoposte all'esame preventivo del Comune di Amantea;
- c) il Comune di Amantea assegna gli obiettivi strategici alle Società Partecipate in *house providing*, e conseguentemente effettua il monitoraggio al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi e le eventuali azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

Articolo 2 - Soggetti destinatari

1. Il presente Regolamento si applica alle società partecipate non quotate del Comune le quali si distinguono in:
 - a) società di capitali a totale partecipazione pubblica controllate dal Comune di Amantea;
 - b) altre società partecipate non controllate e organismi partecipati
2. Ai fini del presente Regolamento si definiscono società partecipate in *house providing* le società di capitali di cui il Comune dispone della maggioranza del capitale a totale partecipazione pubblica con impossibilità di apertura ai privati e su cui lo stesso comune esercita il c.d. Controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 3 - Principi generali

1. Le società controllate dal Comune di Amantea uniformano la loro attività alle disposizioni del presente Regolamento. A tal fine le società uniformano i loro statuti, regolamenti interni, le loro procedure ed attività.
2. Le altre società partecipate sono tenute al rispetto degli obblighi informativi di cui al Titolo III del presente regolamento

TITOLO II – CONTROLLO ANALOGO

Articolo 4 - Attuazione del Controllo Analogo

1. Il Controllo Analogo si articola in quattro tipologie:
 - a) Controllo societario;
 - b) Controllo economico, finanziario e patrimoniale;
 - c) Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati;
 - d) Controllo sulla gestione.
2. Le diverse tipologie del Controllo Analogo si esercitano attraverso gli Organi del Comune di Amantea e la struttura appositamente istituita all'interno dell'Ente, ai sensi dell'art.147 quater, comma 1, T.U.E.L., che ne sono responsabili.
3. Per l'attuazione del Controllo Analogo, e per ciascuna delle singole fasi di cui all'art. 9, comma 2, del presente Regolamento, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo tutta la documentazione utile alle finalità di cui al presente Regolamento.

Articolo 5- Controllo societario

1. Il Controllo societario viene attuato dal Comune di Amantea, preliminarmente, nella fase di approvazione dello Statuto e dei suoi aggiornamenti e comunque nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 42, comma 2, con particolare riferimento alla lettere *a), b), e), g), m)*, del T.U.E.L.

Articolo 6 - Controllo economico, finanziario e patrimoniale

1. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale tende ad indirizzare l'attività delle Società Partecipate verso il perseguimento dell'interesse pubblico garantendo una gestione efficiente, efficace ed economica, che rappresenti per il Comune di Amantea la soluzione più vantaggiosa rispetto a quella rinvenibile dal libero mercato.
2. Il Controllo economico, finanziario e patrimoniale viene attuato attraverso il monitoraggio:
 - a) preventivo nella fase di programmazione annuale e pluriennale del budget;
 - b) contestuale con l'analisi di report periodici sullo stato di utilizzazione del budget;
 - c) a consuntivo con l'analisi dei bilanci di esercizio.
3. Al fine di consentire l'attività di controllo di cui al presente articolo, le Società trasmettono alla struttura preposta al controllo:
 - a) un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività) - a cadenza semestrale;
 - b) un report sui flussi di liquidità - a cadenza semestrale;
 - c) un report sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati, contenente gli indicatori e la relativa relazione illustrativa - a cadenza semestrale;
 - d) un report tecnico-gestionale - a cadenza semestrale - analitico e dettagliato.

I reports di cui al comma 3 fanno parte integrante e sostanziale delle relazioni semestrali di cui al comma 3 dell'articolo dell'art. 11.

Articolo 7 - Controllo di efficienza ed efficacia sulla qualità dei servizi erogati

1. Il Controllo sull'efficienza ed efficacia teso a misurare la qualità dei servizi erogati, viene effettuato nelle diverse fasi del Controllo Analogico.
2. Nella fase preventiva il Controllo si esplica in sede di definizione dei Contratti di Servizio e l'analisi dei piani industriali;
3. Nella fase contestuale il monitoraggio viene effettuato attraverso l'analisi dei reclami e disservizi - a cadenza semestrale;
4. Nella fase a consuntivo il Controllo è effettuato attraverso:
 - a) l'analisi di customer satisfaction (soddisfazione utenti/clienti) - a cadenza almeno biennale;
 - b) ~~l'analisi degli indicatori relativi ai servizi erogati in base ai Contratti di Servizio~~ - a cadenza annuale.

Articolo 8- Controllo sulla gestione – Accesso ad atti e documenti

1. Il Controllo sulla gestione si esplica attraverso la predisposizione da parte delle Società di Regolamenti in materia:
 - a) di gare per l'approvvigionamento di beni, servizi e lavori, nel rispetto dei principi dettati dalle direttive comunitarie e dalla disciplina del codice degli appalti;
 - b) di assunzione del personale e di conferimenti incarichi e consulenza, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi normativi validi per le PP.AA. e del principio di riduzione dei costi, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni;
2. Le Società per gli atti di straordinaria gestione finalizzati all'attuazione degli indirizzi e raggiungimento degli obiettivi gestionali individuati ai sensi del successivo art. 10, hanno l'onere di informare preventivamente la "Servizio Società Partecipate e Controllo Analogico" di cui all'art.14 in ordine a:
 - a) le assunzioni di personale a qualsivoglia titolo;
 - b) contratti di appalto di lavori o acquisto di beni e servizi per importi superiori alle soglie comunitarie;

- c) locazioni di beni immobili superiori a sei anni;
 - d) ogni decisione relativa alle modalità di gestione ed erogazione dei servizi affidati fermo restando i vincoli imposti dai relativi Contratti di Servizio;
 - e) ogni altra operazione che non sia riconducibile alla ordinaria gestione delle Società.
3. La struttura preposta al Controllo Analogico, nonché i Consiglieri Comunali ai sensi dell'art. 43 del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni potranno richiedere atti ed ogni documentazione utile alle finalità del controllo (ex ante, concomitante ed ex post) delle società partecipate dal Comune per l'espletamento delle loro funzioni. Tali richieste dovranno essere esaudite, senza ritardo, nei tempi utili e consentiti dalla legge. I consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

Articolo 9 - Modalità temporali di attuazione del Controllo Analogico

1. Il Comune di Amantea esercita il Controllo Analogico sulle proprie Società Partecipate di cui all' art. 2, comma 2, del presente Regolamento e, in particolare, per tutti gli atti di gestione straordinaria, assume un potere di direzione, coordinamento e supervisione delle attività societarie.
 2. Il Controllo Analogico si esercita, in via generale, in tre distinte fasi:
 - a) Controllo ex-ante - indirizzo dell'Amministrazione;
 - b) Controllo contestuale- monitoraggio;
 - c) Controllo ex-post - verifica
3. Le modalità del Controllo Analogico vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze stabilite dagli articoli 42, 48 e 50 del T.U.E.L., e dagli Statuti delle Società.

Articolo 10 - Controllo ex-ante

1. In fase di indirizzo, l'Amministrazione si esprime attraverso i documenti di programmazione di cui all'art. 170, T.U.E.L., tenuto conto anche di eventuali proposte delle Società Partecipate in *house providing*
2. Nel documento di programmazione vengono individuati indirizzi e obiettivi specifici annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale eventualmente anche attraverso indicatori qualitativi e quantitativi.
3. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, può sempre definire ulteriori vincoli ed indirizzi ai quali gli Organi societari si devono attenere e ai quali la gestione delle Società si ~~deve conformare~~
4. La Giunta Comunale esercita, nel rispetto degli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale, l'attività di indirizzo e controllo sui documenti programmatici delle Società Partecipate.
5. Le Società, entro il 15 ottobre di ogni anno, presentano il budget annuale economico-finanziario e patrimoniale per l'esercizio successivo contenente: gli obiettivi che si intendono raggiungere in coerenza con gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione del Comune, il piano degli investimenti, il piano degli acquisti, nonché il piano delle assunzioni, con allegate la dotazione organica, il personale in servizio, la quantificazione dei costi del personale e le politiche di sviluppo ed incentivazione dello stesso. Il budget annuale è sottoposto ad approvazione da parte della Giunta Comunale.
6. La Giunta Comunale può far richiesta di dati e informazioni integrative e può proporre modifiche degli atti predisposti, a cui la Società dovrà adeguarsi.

Articolo 11 - Controllo contestuale

1. In fase di monitoraggio, in tempo utile ai fini della istruttoria per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'art. 193, T.U.E.L., le Società presentano una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, relativa al primo semestre

d'esercizio, affinché il Consiglio Comunale possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali.

2. Il Consiglio Comunale, in caso di squilibrio finanziario e in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, ancorché riferiti al primo semestre, può indicare le azioni necessarie da intraprendere alle quali gli Organi amministrativi delle Società dovranno attenersi.
3. Il Controllo contestuale, effettuato con il supporto Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo, viene attuato attraverso il monitoraggio delle relazioni semestrali, trasmesse dalle Società entro il 31 luglio e 31 gennaio, nelle quali:
 - a) viene illustrato lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare;
 - b) sull'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale riferita al semestre antecedente.
4. I soggetti tenuti ad effettuare il Controllo Analogo, qualora ritengano le relazioni di cui sopra non esaustive, possono chiedere alle Società documentazioni integrative tese a fornire ulteriori dettagli sull'andamento dei singoli servizi.
5. Il Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo può fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria delle Società, in analogia a quanto disposto dall'art.147 quinquies e dall'art. 153, comma 4, T.U.E.L..
6. La reportistica di cui ai commi precedenti sarà oggetto di valutazione da parte del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo per essere poi sottoposta alla Giunta Comunale per le eventuali valutazioni di competenza.

Articolo 12- Controllo ex-post

In fase di approvazione del Rendiconto, nei termini indicati dall'art. 151, commi da 5 a 8, dall'art. 227 e seguenti del T.U.E.L. il Consiglio Comunale da atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte delle Società Partecipate.

Anche in questa fase del Controllo, il Consiglio Comunale, sulla base dei risultati raggiunti, può rimodulare gli obiettivi della programmazione.

Articolo 13 - Obblighi delle Società Partecipate in *house providing*

1. Gli Organi amministrativi delle Società Partecipate in *house providing*, al fine di garantire che l'attività di queste ultime si sviluppi in maniera armonica e coordinata con l'azione amministrativa del Comune, sono tenuti a:
 - a) conformarsi agli indirizzi strategici impartiti dagli Organi di Governo Comunali.
 - b) uniformare la propria condotta alle direttive di coordinamento gestionale ed ai rilievi formulati dal Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo preposto ai controlli, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate dal Comune, in riferimento a possibili squilibri economico- finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica e per garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.
 - c) adottare un proprio sistema di controllo interno finalizzato ad identificare, misurare, gestire e monitorare le attività e le azioni a supporto delle decisioni rivolte alla conduzione dell'impresa corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Il sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti ed il monitoraggio degli obiettivi assegnati dall'Amministrazione Comunale.
 - d) pubblicare sul proprio sito i bilanci di verifica degli ultimi tre anni, gli indirizzi e obiettivi strategici approvati dall'Amministrazione Comunale nei documenti di programmazione

di cui all'art. 170, T.U.E.L. e le risultanze del controllo attuato in applicazione del presente regolamento.

- e) rispettare le scadenze indicate dal presente Regolamento al fine di garantire al Comune di Amantea i tempi necessari per l'approvazione dei documenti di programmazione e consuntivazione economico - finanziaria previsti dal D.Lgs. 267/2000 e gli eventuali ulteriori obblighi previsti dalle disposizioni normative vigenti.
2. Al fine di consentire il consolidamento dei dati economici e finanziari con quelli del Comune di Amantea, le società controllate dall'Ente si impegnano ad applicare omogenei principi contabili per la rilevazione dei dati di bilancio nel rispetto della normativa vigente in materia.
 3. Si intendono integralmente richiamati gli obblighi di legge in tema di trasparenza e anticorruzione.
 4. In caso di mancata attuazione di quanto previsto dal presente articolo, si applicano le misure di cui al successivo art. 25

Articolo 14 - Struttura preposta al Controllo Analogico

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 147 quater, comma 1, T.U.E.L., e dall'art. 15 del Regolamento vigente in materia di controlli, è istituita presso il Comune di Amantea, una unità organizzativa denominata "Servizio Società Partecipate e Controllo Analogico", preposto a coordinare l'attuazione del Controllo Analogico delle Società Partecipate in *house providing* e del controllo sulle altre Società e Organismi Partecipati del Comune di Amantea .
2. Il Servizio Società Partecipate e Controllo Analogico è composto dal Dirigente incaricato e da personale interno qualificato con specifiche competenze informatiche ed amministrative, per come individuati con deliberazione di Giunta comunale.
3. Alle riunioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogico sono sempre invitati il Sindaco, l'Assessore con delega Società Partecipate, l'Assessore con delega al Bilancio e Programmazione finanziaria, il Segretario Generale, il Presidente della Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali – Decentramento – Personale, ed un Consigliere Comunale che verrà indicato annualmente dalla Commissione Consiliare Affari Generali e Istituzionali – Decentramento – Personale".
4. Le Società Partecipate in *house providing* istituiscono all'interno della propria struttura un Ufficio referente con funzione di interfaccia rispetto al Servizio Partecipate e Controllo Analogico del Comune di Amantea.

Articolo 15 - Funzioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogico

1. Il Servizio Società Partecipate e Controllo analogico costituisce il punto di raccordo tra l'Amministrazione Comunale e gli Organi Societari, nonché tra i Settori Comunali che gestiscono gli affidamenti dei servizi pubblici locali alle Società Partecipate e gli Organi gestionali delle predette Società, fermo restando la competenza di ciascun responsabile dell'Ente rispetto al monitoraggio e al controllo dei Contratti di Servizio relativi alla struttura di cui sono responsabili.
2. Il Servizio cura i rapporti con le Società, verifica e sollecita l'invio della documentazione e delle attività previste dal presente Regolamento e presiede al controllo sulla corretta applicazione delle norme vigenti in materia societaria, nonché presidia i Contratti di Servizio.
3. Il Servizio assicura supporto giuridico-amministrativo agli Organi dell'Ente nell'individuare gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le Società Partecipate, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e le Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società, i Contratti di Servizio, la qualità dei servizi.
4. Il Servizio è coinvolto dagli Organi dell'Ente anche per le decisioni inerenti l'acquisizione, il mantenimento e la dismissione degli Organismi partecipati.

5. Il Servizio, inoltre, cura la tenuta e la raccolta di tutti gli Statuti, Regolamenti, Contratti di Servizio e reportistica inerenti le Società, nonché la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013.
6. Il Servizio trasmette rapporti periodici informativi alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, per il tramite della Presidenza del Consiglio Comunale. I report analizzano gli eventuali scostamenti ed individuano le opportune azioni correttive, anche al fine del rispetto da parte delle Società Partecipate delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
7. Per l'espletamento delle funzioni indicate ai precedenti punti il Servizio organizza la predisposizione ed implementazione di idoneo sistema informativo per la rilevazione:
 - dei rapporti finanziari tra il Comune e l'organismo gestionale esterno;
 - la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle Società Partecipate;
 - il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi stabiliti dai contratti di servizio;
 - il rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge e dai regolamenti per il reclutamento del personale,
 - l'acquisto di beni, servizi e forniture, l'affidamento di lavori, il conferimento di incarichi;
 - il grado di soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi;
 - il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica.
8. L'Amministrazione Comunale assicura e destina al Servizio le dotazioni di risorse umane e attrezzature adeguate.

Articolo 16 - Il Contratto di Servizio

1. La Giunta Comunale approva con propria deliberazione lo schema di Contratto di Servizio che rappresenta lo strumento fondamentale attraverso il quale vengono disciplinati i rapporti giuridici, di diritto privato, tra il Comune e i soggetti gestori che erogano i pubblici servizi.
2. Il Contratto di Servizio dovrà obbligatoriamente contenere la specificazione degli standards qualitativi e tecnici che la controparte si obbliga a conseguire nella gestione ed erogazione del servizio pubblico, nonché modalità e termini della loro misurazione. Esso potrà altresì contenere tutte le clausole ritenute più idonee al fine del conseguimento degli obiettivi inerenti la pubblica funzione, comprese eventuali "clausole penali", da applicarsi nei casi di inadempimento degli obblighi assunti (art 1382 c.c.), purché non contrarie a norme di legge, dello Statuto Comunale o del presente Regolamento.

TITOLO III – CONTROLLO SULLE ALTRE SOCIETA' ED ORGANISMI PARTECIPATI

Articolo 17 – Contenuti del Controllo sulle altre società ed organismi partecipati

1. Le altre società partecipate non controllate ed organismi partecipati sono tenuti al rispetto degli obblighi informativi per la conoscenza dei dati economici più rilevanti risultanti dai bilanci al fine di compiere scelte di investimento, disinvestimento e razionalizzazione in sintonia con gli obiettivi di programmazione economica adottati dal Comune di Amantea.
2. A tal fine, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 5 del T.U.E.L., gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, in tempo utile ad orientare le scelte organizzative della società secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, mediante una relazione semestrale, da trasmettersi entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del semestre.

TITOLO IV - CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Art. 18 - Coordinamento con le società – Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto

1. Per i casi di società nelle quali il Comune di Amantea detenga la propria partecipazione unitamente ad altri Enti pubblici, il controllo analogo su tutti gli aspetti organizzativi ed operativi viene esercitato congiuntamente agli altri Soci.
2. Al fine di disciplinare la collaborazione tra i Soci per l'esercizio in comune, sulla Società, di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, i Soci medesimi istituiscono il "Comitato di indirizzo strategico e di controllo analogo congiunto", composto da tutti i sindaci degli enti locali soci o loro delegati. E' facoltà degli Enti locali conferire delega, anche per singole riunioni, ad altro Comune, che potrà essere delegato anche da più enti locali.
3. A fini programmatori, di coordinamento e di gestione delle attività, i contenuti e le modalità di attuazione del controllo analogo congiunto di competenza del Comitato saranno disciplinati ai sensi e agli effetti dell'art. 30 T.U.E.L..
4. Il Comitato è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e tra la Società e i soci, e di controllo dei soci sulla Società. A tali riunioni il Comitato può invitare il Presidente del Consiglio di amministrazione e gli amministratori con delega della Società.
5. I componenti del Comitato sono referenti nei confronti dei Consigli Comunali degli Enti soci, che possono chiederne l'audizione.
6. In ogni caso, ciascun socio ha il diritto di ottenere dalla Società tutte le informazioni e tutti i documenti che possono interessare i servizi gestiti nel territorio di competenza.

Art. 19 - Funzionamento del Comitato dei soci

1. Il Comitato è convocato, in occasione della seduta di insediamento, dal Socio che detiene la maggiore quota di capitale della Società.
2. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato sono demandati ad apposito regolamento approvato dall'organismo medesimo.

Art. 20 - Recepimento da parte degli enti soci

Le previsioni contenute negli artt. 18 e 19 del presente regolamento costituiscono contenuto della Convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. con gli enti locali soci, conformemente a quanto previsto dallo Statuto Sociale della Società

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 21 Collaborazione richiesta alle Società Partecipate in *house providing* e Società e Organismi Partecipati

1. Le Società Partecipate in *house providing* e Società e Organismi Partecipati assicurano al Comune di Amantea le informazioni dovute in base a disposizioni di legge, Statuto e del presente Regolamento, come evidenziato negli articoli precedenti, e quant'altro necessario affinché possa essere consentita l'esecuzione da parte comunale del Controllo Analogo e delle altre forme di controllo previste.

In particolare, garantiscono:

- a) lo svolgimento delle attività affidate mediante Contratti di Servizio nel rispetto dei principi e delle norme di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità previste per gli Enti Locali;
- b) l'accesso ai documenti nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- c) la fornitura di notizie, informazioni, atti e ogni documentazione relativa alle proprie attività;
- d) la partecipazione, quando invitate, alle riunioni del Servizio Società Partecipate e Controllo Analogo e alle convocazioni degli Organi dell'Ente.

Articolo 22 Collaborazione richiesta al Collegio Sindacale delle Società Partecipate

1. Se richiesto, alle riunioni organizzate dall'Ente dovranno partecipare anche i componenti dei Collegi Sindacali delle Società Partecipate in *house providing* e Società e/o Organismi Partecipati.

2. Ai fini dell'attuazione del Controllo Analogo, il Comune di Amantea può avvalersi anche delle relazioni e attestazioni dei Collegi Sindacali in merito:

- a) all'applicazione delle norme pubblicistiche in materia di contratti e appalti;
- b) all'applicazione della normativa per il rispetto dei vincoli derivanti dal Patto di Stabilità e di Crescita Interno e dei vincoli di finanza pubblica sul contenimento delle spese;
- c) all'applicazione dei criteri e modalità per il reclutamento del personale, nonché sul contenimento della spesa del personale;
- d) all'applicazione delle norme sul conferimento e revoca degli incarichi esterni.

Articolo 23 - Diritto di informazione e accesso agli atti

1. I Consiglieri Comunali, come già stabilito nell'art 8, comma 4, del presente Regolamento, in conformità e ai sensi dell'art. 43, comma 2, T.U.E.L., dello Statuto Comunale e del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, hanno diritto di ottenere dalle Società e dagli Enti partecipati e/o collegati tutte le notizie e le informazioni di cui dispone, utili all'espletamento del mandato.

2. La richiesta deve pervenire da ciascun Consigliere Comunale accompagnata da apposita dichiarazione che trattasi di richiesta effettuata per l'esercizio del proprio incarico e ritenuta utile a tale fine.

3. La dichiarazione contiene un impegno alla riservatezza ed al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Articolo 24 - Tempi di riscontro alle richieste

1. Qualora per la propria attività il Servizio deputato al controllo delle Società Partecipate richieda documenti o specifiche integrative rispetto a quanto disponibile, le stesse devono darne riscontro entro la seguente tempistica:

- a) entro 5 (cinque) giorni lavorativi per le richieste semplici;
- b) entro 15 (quindici) giorni lavorativi per la presentazione di atti che richiedono elaborazioni complesse.

2. A fronte di specifiche esigenze, resta ferma la facoltà del Comune di richiedere la documentazione di cui ai precedenti punti con tempistiche abbreviate.

Articolo 25 - Sanzioni

In caso di gravi e/o reiterate violazioni da parte delle Società Partecipate degli indirizzi e/o dei pareri vincolanti impartiti dal Comune o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Regolamento, i componenti dell'Organo di Amministrazione di nomina comunale possono essere, previa motivata deliberazione della Giunta Comunale, rimossi dall'incarico con provvedimento dell'Organo competente alla designazione o alla nomina.

Articolo 26 - Norme di coordinamento

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano per quanto compatibili, i principi e le norme di finanza pubblica, nonché le norme di cui al D.lgs. n. 39/2013, D.Lgs. n.33/2013 e L.190/2012, D. Lgs. 175/2016.

2. Le previsioni del presente regolamento esplicano effetto abrogativo per le disposizioni incompatibili contenute nei vigenti regolamenti comunali.

Articolo 27 - Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione.